



Giunta Regionale della Campania

Allegato H

(Punto 4.4.8 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 141/2010

AREA 07 SETTORE 04

FASC. n.115/L

Il sottoscritto Dott. Carlo Paoella, nella qualità di dirigente del Servizio 02 (ad interim), Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, dell'Area Personale, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal medesimo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig.ra **Mutone** Cecilia, nata a Napoli il 31.07.1954, matr. n. 12135.

Avvocato: **Napolano** Gennaro, Via Medina n.63 - 80133 - Napoli -

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 774528 del 27.09.2010 (prat. n. 2254/2009 CC/Avv. ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n. 17402 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 21.06.2010 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza della sig.ra Mutone Cecilia e su richiesta dell'avv. Napolano Gennaro in forma esecutiva in data 22.07.2010.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento della domanda *attore*, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della stessa ricorrente sig.ra Mutone Cecilia, della somma di € **2.788,86** a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € **700,00**, di cui € 330,00 per diritti, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Napolano Gennaro.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot. n. 0820621 del 13.10.2010, ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicata a



Giunta Regionale della Campania

Allegato H
(Punto 4.4.8 del dispositivo)

titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali su somme annualmente rivalutate e la rivalutazione monetaria .

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 17402 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, depositata il 21.06.2010, con relata di notifica.

TOTALE DEBITO

€ 4.713,30

Dipendente sig.ra **Mutone** Cecilia, matr. n. 12135.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 2.788,86
- Rivalutazione monetaria maturata al 26.11.2010 € 395,32
- Interessi legali su somme annualmente rivalutate maturati al 26.11.2010 € 546,32
- Competenze per spese legali avv. **Napolano** Gennaro € 982,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 774528 del 27.09.2010 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 17402 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, depositata il 21.06.2010;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 13 / 12 /2010

Il Dirigente di Servizio

Dr. C. Paolella

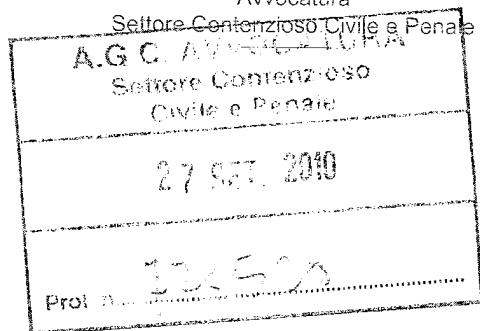
Il Dirigente del Settore
Stato Giuridico ed Inquadramento
Dr. ssa A. Buccini

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale



Area 7 A.G.C. DEL PERSONALE

Settore 04 SETTORE STATO GIURIDICO ED
INQUADRAMENTO

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

cc - 2254/09

N. Pratica _____

Oggetto: _____
Trasmissione sentenza n. 17402/2010 emessa dal
Tribunale di Napoli Sez. Lavoro

Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di conseguenza, la sentenza n. 17402/2010 (Cecilia MUTONE) resa dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro.

Si invita pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

Avv. Alba Di Lascio 0817963645

Sal. Per. Lascio
Sal. Lascio
Sal. De Lascio
23-9-2010



REPUBLICCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale di Napoli in persona del giudice, dott. Diego Vargas, quale Giudice del Lavoro, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

all'udienza di discussione del 14/6/2010 nella causa iscritta al n. 22944/08 RG
avente ad

OGGETTO: Risarcimento del danno

vertente

TRA

Mutone Cecilia rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Napolano unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Medina 63 presso lo studio dell'Avv. Ettore Iannella;

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia 81; contumace

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per la ricorrente: Accertamento del diritto al risarcimento del danno da perdita di chances. Condanna della Regione al pagamento a tale titolo della somma di € 3.718,48, oltre interessi e rivalutazione. Vittoria di spese con attribuzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 4.6.2008 la ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione Campania con inquadramento nell'area D, titolare di posizione organizzativa per l'anno 2000 e gli anni successivi, agiva per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione negli anni 2000 e 2001 del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, quantificato in € 3.718,48 oltre accessori.

Esponesse che il CCNL del 31.3.1999, che aveva classificato il personale in quattro categorie, prevedeva per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative. Il contratto decentrato integrativo - art. 11- le caratterizzava per la assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e le suddivideva in tre livelli- rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

Con determina dirigenziale n. 29/2000 le era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di funzioni professionali di livello B, incarico confermato per l'anno 2001 e per gli anni successivi.

In relazione all'incarico conferito aveva percepito la retribuzione di posizione dall'1.1.2000.

Deduceva che ai sensi dell'art. 11 del CCDI per le posizioni organizzative di livello C era prevista oltre alla retribuzione di posizione una retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.

Il sistema di valutazione negli anni 2000 e 2001 non era stato definito per colpevole inerzia della Amministrazione, non avendo il nucleo di valutazione messo a punto il sistema di valutazione benchè incaricato già dall'anno 1998. L'assenza dello schema di valutazione aveva impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e la loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, con la conseguenza della mancata corrispondenza della retribuzione di risultato, condizionata dall'esito di detta valutazione.

Pertanto la Amministrazione, venuta finalmente in possesso dello schema di valutazione neppure aveva provveduto alla valutazione dei risultati ora per allora ed alla conseguenziale erogazione della retribuzione di risultato.

Agiva per il risarcimento del danno derivato dalla perdita di *chances* ovvero dalla perdita della concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato; sotto questo profilo faceva rilevare che la prova della apprezzabile possibilità di conseguire un risultato positivo derivava dalla riconferma dell'incarico per gli anni successivi a quelli oggetto di giudizio. Calcolava il danno in misura percentuale pari all'importo della retribuzione di risultato previsto dall'art. 11 C.C.D.I. (20% della retribuzione di posizione).

Parte resistente, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva rimanendo contumace.

Dopo il deposito di note difensive, la causa, non necessitando di attività istruttoria, veniva decisa come da dispositivo di veniva data lettura all'esito della discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui ora si dirà.

Preliminarmente si osserva che parte ricorrente non ha esercitato una azione di pagamento, per il conseguimento della retribuzione di risultato, ma una azione di risarcimento del danno da perdita di *chances*, allegando di non avere maturato il diritto alla retribuzione per colpevole inadempimento della amministrazione.

E' ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (*ex pluribus* Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999).

Il creditore a tali fini ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta.

Nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati dai parti dei dirigenti ed al pagamento della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

A tale riguardo si precisa che l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 prevedeva che per il personale della categoria D- titolare di posizioni organizzative- il trattamento economico accessorio fosse composto dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione era previsto da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative. Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo prevedeva un importo variabile dal 10 al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale. La indicata norma ha trovato attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale, stipulato in data 9.12.1999. In particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo per l'anno 2000 un valore della posizione organizzativa di livello A (quale è stata pacificamente assegnata al ricorrente) di lire 22 milioni. Ha previsto una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, PREVIA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DA PARTE DEI RISPETTIVI DIRIGENTI DI SETTORE SULLA BASE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE MESSO A PUNTO DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO CON DELIBERA DI G.R. DEL 22.11.1998.

Orbene è evidente che la definizione del sistema di valutazione costituiva una condotta obbligata del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore. L'obbligo del datore di lavoro seppure non previsto letteralmente come tale dal contratto collettivo deriva dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 cc.) e nella loro esecuzione (art. 1375 cc). D'altronde soltanto attraverso la condotta accessoria omessa la amministrazione poteva adempiere alla propria obbligazione principale di corrispondere la retribuzione di risultato (al verificarsi dei rispettivi presupposti), prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario. La mancata definizione del sistema di valutazione costituisce dunque un inadempimento contrattuale del datore di lavoro.

Maggior approfondimento merita la questione del verificarsi del danno risarcibile. Quando infatti il danno ingiusto consiste in una perdita di *chances* il creditore, come si è detto, deve provare di essere titolare non di una mera aspettativa (nella fattispecie al conseguimento della retribuzione di risultato), ma di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione dell'esito favorevole, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità.

In concreto il dipendente deve provare che qualora fosse stato messo a punto il sistema di valutazione egli avrebbe conseguito una valutazione positiva.

Orbene nella fattispecie di causa essendo consistito l'inadempimento nella omessa realizzazione degli stessi criteri di valutazione è evidente che la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici ed ad obiettivi predeterminati (in quanto mancanti) ma, più un generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa. Né la Amministrazione può fondatamente pretendere di sottrarsi alle sue responsabilità proprio sul fondamento della lacuna che essa stessa ha determinato con il non apprestare alcun criterio di valutazione.

Sotto il segnalato profilo è allora determinante il rilievo della conferma dell'incarico di posizione organizzativa non soltanto nel periodo di causa, ma nel periodo successivo e fino alla data di deposito del ricorso.

Invero a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti

culturali posseduti nonché delle attitudini, capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del C.C.D.I., recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare)
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali)
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali)
- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita).

Pertanto nel conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2001 la amministrazione ha doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Si rileva inoltre che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Da ultimo va anche evidenziato come l'esito della valutazione non è configurato dall'art. 9 del CCNL come normale dualismo tra esito positivo/ esito non positivo. Infatti è prevista come prima eventualità quella della valutazione positiva, costituente titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Soltanto successivamente è considerata la formalizzazione di una valutazione non positiva, obbligatoriamente preceduta dal contraddittorio con il dipendente, assistito dal sindacato, con procedura estesa anche alla eventualità di revoca anticipata: trattasi dunque non di un normale esito della valutazione, premiale dei più meritevoli, ma piuttosto di una connotazione *lato sensu* sanzionatoria.

Per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi con una margine di probabilità assai prossimo alla certezza che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Appare congruo liquidare il danno nella percentuale del 75% della retribuzione di risultato non percepita; quest'ultima a norma dell'art. 11 del CCDI è pari al 20% della retribuzione di posizione, a sua volta determinata per le posizioni di livello D in lire 18 milioni annui.

Conclusivamente la Regione deve essere condannata al risarcimento del danno in misura di € 2.788,86.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valore; non viene in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994, relativo agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice del Lavoro, dott. Diego Vargas, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di Euro 2.788,86 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 700,00. di cui Euro 330,00 per diritti, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
In Napoli, il 14.6.2010

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Diego Vargas

27.6.2010
Dott. Vargas
Sine

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
e ordinando a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, di
obbedire e di mettere in esecuzione il presente titolo, al fine di
Ministro, e di assistenze e a tutti gli ufficiali delle Forze Pubbliche di
concedervi quando ne siano legalmente richiesti.
Copia autografa dell'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di
Napoli, Sezione Lavoro e Provvidenza, si rimette in forma esecutiva a
richiesta del.....

Napoli, 21-03-2010

IL CANCELLIERE

per autentica
Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di Mutone Cecilia e su richiesta dell'Avv. Gennaro Napolano, ut in epigrafe, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti e conseguenze di legge, copia dell'antescritta Sentenza n. 17402 dei 14.06.2010 - 21.06.2010, in formula esecutiva, a mezzo attestazione del cancelliere competente in data 02.07.2010 emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro - dott. Diego Vargas, a:

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 ivi consegnandola a mani di

U.U.N.E.P. - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Lo Uff. Giud. ha ricevuto l'originale della sentenza n. 17402 del 14.06.2010 - 21.06.2010, in formula esecutiva, a mezzo attestazione del cancelliere competente in data 02.07.2010 emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro - dott. Diego Vargas, a:

99A

Dr. Martino Annunzio
22.06.2010

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Luca

**Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
numero 17402/2010**

**Dipendente MUTONE Cecilia
Avvocato NAPOLANO Gennaro**

Diritti e onorari			700,00
spese generali	12,50%	700,00	<u>87,50</u>
			787,50
CPA	4%	787,50	<u>31,50</u>
			819,00
IVA	20%	819,00	163,80
TOTALE FATTURA			982,80
RITENUTA	20%	787,50	157,50
NETTO A PAGARE			825,30